



N. 1418/11 RGNR
N. 11814/11 RGGIP



Tribunale di Milano
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice **d.ssa Antonella BERTOJA**, in data **25.10.2012** nel procedimento penale a margine indicato, nei confronti di:

1. **I. Y.**, nata ad (OMISSIS) – elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia avv. E. D. T. del foro di (OMISSIS) - presente

difesa di fiducia dall' avvocato E. D. T. del foro di (OMISSIS), presente

2. **D. M.**, nato a (OMISSIS) – elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori di fiducia avv.ti L. F. e A. S. A. entrambi del foro di (OMISSIS) - presente

difeso di fiducia dall'avvocato L. G. del foro di (OMISSIS) e dall'avvocato D. C. del foro di (OMISSIS), entrambi presenti

IMPUTATI

Reato **p. e p. dagli artt. 110 – 115 C.P.** perché, in concorso tra di loro, istigavano F. M. T., con l'offerta di una somma di danaro non inferiore a 500.000,00 euro, a rendere falsa testimonianza nel procedimento di separazione giudiziale pendente presso il Tribunale di Milano tra i coniugi G. G. G. e Y. I., dichiarando di esser stata l'amante del G. in costanza in matrimonio. Proposta che non veniva accolta dalla F.
Comesso a Milano in data 1 ottobre 2010

conclusioni delle parti:

il P.M. chiede sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto; le difese degli imputati si associano.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con denuncia depositata presso la Procura della Repubblica in data 17/11/2010 G. G. G. riferiva quanto segue. Dopo aver premesso di essere sposato dal 2008 con Y. I., una donna molto più giovane¹, il denunciante asseriva di aver scoperto nel precedente mese di settembre 2010 che la moglie intratteneva “da tempo”² una relazione extraconiugale con un noto personaggio dello sport e dello spettacolo³; la scoperta aveva mandato in crisi il rapporto coniugale anche perché la signora, di fronte alle richieste di spiegazioni del marito, lungi dal dimostrarsi disposta a fornire chiarimenti o giustificazioni, aveva reagito con violenza ed aveva abbandonato il tetto coniugale. Pertanto, in data 24/9/2010, il G. depositava ricorso per la separazione personale, giudiziale e con addebito di responsabilità, e pochi giorni più tardi riceveva il ricorso depositato dalla moglie ai sensi dell’art. 342 bis cpc; entrambi i ricorsi sono stati prodotti all’udienza preliminare del 6/6/2012, e per quanto di interesse nel presente procedimento ci si può limitare ad affermare che nel settembre 2010 iniziava un giudizio civile di separazione che si preannunciava aspro e combattuto senza esclusione di colpi in ragione dell’elevata posta in gioco: il G. è, infatti, uomo estremamente facoltoso.

Fatte queste premesse, il denunciante riferiva di aver appreso, qualche giorno prima della denuncia, notizie “inquietanti” da una giovane amica, F. M. T., una ragazza (OMISSIS) nata nel (OMISSIS) con la quale il G. intratteneva da qualche mese un’amicizia puramente platonica, nata da una “bella sintonia” che si era creata tra i due ma del tutto scevra da risvolti di altro genere; la frequentazione tra il G. e la F. era stata piuttosto intensa prima dell’estate, si era allentata durante le vacanze estive, che il G. aveva trascorso con la moglie, ed era ripresa dopo la separazione, quando la F., “molto preoccupata” per la crisi coniugale dell’amico e del suo conseguente stato di prostrazione, gli telefonava spesso facendogli sentire il proprio affetto e la propria vicinanza.

Nel corso di una di tali telefonate la giovane comunicava al G. che un suo conoscente, l’avvocato Marcello D., l’aveva informata che la signora I., decisa a “portar via più soldi possibile” all’ex marito, stava “reclutando” soggetti disposti a deporre il falso a suo favore nel giudizio di separazione, e le aveva chiesto la disponibilità a dichiarare

¹ Il denunciante è nato nel (OMISSIS), la signora nel (OMISSIS).

² Le frasi virgolettate sono tratte dalla denuncia.

³ (OMISSIS).

falsamente in giudizio di essere stata l'amante del G., promettendole una somma non inferiore a 500.000 euro.

La giovane aveva risposto sdegnata di non essere mai stata l'amante del G. e, comunque, di non essere disposta a deporre il falso neppure dietro un così lauto compenso; la F. collocava tali avvenimenti nei primi giorni di ottobre 2010. Stante la gravità dei fatti il G. si risolveva a sporgere denuncia nei confronti della moglie e del D.

Sulla base di tali elementi, in data 30/11/2011 il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio di Y. I. e M. D. in relazione al quasi reato (artt. 110, 115, 372 cp) costituito, in ipotesi accusatoria, dall'aver essi, in concorso tra loro, istigato alla falsa testimonianza F. M. T. e di averle offerto quale "corrispettivo" la somma di danaro di 500.000 euro, istigazione non accolta dalla F.; questo giudice fissava per l'udienza preliminare la data del 6/6/2012.

IN DIRITTO

Si ritiene necessario, prima di passare all'esame del merito, effettuare alcune brevi considerazioni in diritto, sia in rito che in punto fondamento teorico dell'imputazione. **IN RITO**, con il sintagma "quasi reato" vengono indicate le ipotesi contemplate negli artt. 49 e 115 cp, rispettivamente reato impossibile, istigazione non accolta a commettere un delitto, istigazione accolta o accordo per commettere un delitto quando questo non venga commesso; in tali casi, la punibilità è esclusa ma è prevista l'applicazione di una misura di sicurezza⁴, ricorrendo le condizioni di legge. In presenza di una contestazione di quasi reato, dunque, è necessario accertare la responsabilità dell'accusato in ordine al fatto contestato e la sua pericolosità sociale, presupposto indefettibile per l'applicazione delle misure di sicurezza; e tale accertamento, secondo quanto disposto dall'art. 205 cp, non può che avvenire con sentenza, emessa a seguito del pieno contraddittorio tra le parti come si evince tra l'altro dal disposto del co. 4 dell'art. 425 cpp., che impedisce la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare "se (il giudice, n.d.r.) ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca". Ne consegue che il Pubblico Ministero è tenuto ad avviare l'azione penale, esercitandola con la citazione diretta a giudizio nei casi previsti dall'art. 550 cpp ovvero, negli altri casi, chiedendo la fissazione dell'udienza preliminare in vista del rinvio a giudizio; tuttavia, la pronuncia conclusiva del giudizio - al di là dell'applicazione o meno della misura di sicurezza - non potrà che essere - quantomeno - di proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge quale reato, poiché l'oggetto del procedimento - si perdonerà l'ovvietà della considerazione - è appunto un quasi reato, cioè un fatto per cui la punibilità è esclusa *ex lege*.⁵

⁴ E precisamente la libertà vigilata, secondo il disposto dell'art. 229 n. 2 cp.

⁵ Sul punto, cfr. Cass. Pen. sez. 1, 28/12/1994 n. 6234; sez. 5, 21/4/2006 n. 19312.

Da tali considerazioni discendono alcune conseguenze che hanno assunto specifico rilievo nell'attuale procedimento.

Con riferimento alla costituzione di parte civile effettuata dal denunciante all'udienza preliminare del 6/6/2012, si osserva davvero brevemente – richiamandosi integralmente l'ordinanza pronunciata in udienza - che la possibilità di trasferire in sede penale l'azione civile risarcitoria è subordinata all'esistenza di un reato, e dunque alla possibilità che venga pronunciata una sentenza di condanna, come emerge chiaramente dal disposto degli artt. 185 cp, 74 e 538 cpp, ciò che nella specie non poteva essere; tali considerazioni di puro rito hanno condotto all'esclusione della parte civile G. G. G. senza che fosse necessario soffermarsi sul ben più spinoso problema della risarcibilità di un danno - di natura tipicamente indiretta - quale quello dal medesimo G.⁶ lamentato.

Sotto un diverso profilo, questo giudice si è interrogato sul significato del già richiamato co. 4 dell'art. 425 cpp, che impedisce la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere se il giudice ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Nei casi di quasi reato il proscioglimento è obbligato, e l'azione penale viene esercitata dal P.M. proprio all'unico fine di vedere eventualmente applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata; tuttavia, evidenti ragioni di economia processuale suggeriscono di non passare alla fase dibattimentale qualora l'imputazione non presenti una sufficiente "tenuta" in diritto o in fatto, e che il GUP possa, proprio al fine di compiutamente valutare detta "tenuta", attivare quei poteri di integrazione probatoria che l'art. 422 cpp. gli riconoscerebbe testualmente "ai fini della sentenza di non luogo a procedere." In sintesi, dunque, questo giudice ritiene che il passaggio alla fase dibattimentale debba intervenire solo nelle ipotesi in cui, all'esito dell'udienza preliminare, effettuata una compiuta valutazione del compendio probatorio sottopostogli dal P.M. e dell'eventuale attività integrativa svolta ai sensi del citato art. 422, il GUP si convinca che la formula dell'eventuale sentenza di non luogo a procedere sarebbe il fatto non è previsto dalla legge quale reato, mentre in ogni caso di proscioglimento con formula più favorevole la sentenza di non luogo a procedere deve considerarsi del tutto legittima.

SUL FONDAMENTO TEORICO dell'IMPUTAZIONE

Qualche breve considerazione si rende necessaria in argomento tenuto conto della memoria difensiva depositata dalla difesa D. in data 5/6/2012 e comunque, più in generale, della contiguità tra l'istigazione contestata nel presente procedimento e il delitto di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 cp. Tale norma punisce infatti chi prometta danaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria per indurla a commettere reati di false dichiarazioni, tra cui la

⁶ Il quale peraltro non sarebbe stato persona offesa dell'eventuale falsa testimonianza, delitto contro l'amministrazione della giustizia mono offensivo.

falsa testimonianza, qualora l'offerta non sia accettata ovvero l'offerta sia accettata ma la falsità non sia commessa. Per giurisprudenza costante, dopo l'autorevole intervento delle Sezioni Unite penali con sentenza n. 37503 del 30/10/2002, non integra il delitto in esame colui che induce a rendere falsa testimonianza chi sia stato solo indicato come testimone, ma non ne sia ancora stata autorizzata la citazione in tale veste; non è dunque sufficiente un mero atto di parte, quale cioè l'indicazione del teste in ricorso o nella lista testimoniale, ma occorre un provvedimento giudiziale che formalizzi la qualità – fino a questo momento solo potenziale - di testimone. Dunque il delitto di cui all'art. 377 cp si consuma⁷ al momento dell'offerta a colui che già rivesta formalmente la qualità di teste; e proprio la circostanza che pacificamente la F. non sia mai stata citata previa autorizzazione del giudice civile, nè indicata quale testimone, è l'aspetto impeditivo della contestazione del delitto di intralcio alla giustizia.

Da tali considerazioni tuttavia la difesa D. fa discendere una conseguenza non condivisibile, e cioè che il difetto della qualità di testimone in capo alla F. al momento dell'offerta di danaro si riverberi sulla possibilità astratta di rendere testimonianza: “(la F.)...non era stata indicata come teste e non sarebbe mai stata escussa nel giudizio di separazione...il reato di falsa testimonianza non si sarebbe mai potuto consumare, difettando il già menzionato requisito di testimone in capo alla F....non si può ipotizzare il delitto in forma futura ed incerta...”.

Infatti, se la F. fosse stata una testimone già autorizzata, sarebbe integrato il delitto di cui all'art. 377 cp, il quale si rammenta non può configurarsi nella forma tentata; e, anche tenuto conto di ciò, davvero non si comprende quale sostanziale differenza ravvisi la difesa, in un processo in cui la prova si forma su impulso di parte, tra un teste già indicato in una lista o in un atto processuale e un teste non ancora indicato. La F. avrebbe potuto benissimo essere indicata dalla I. quale teste⁸, e in tal caso assai verosimilmente⁹ ne sarebbe stata autorizzata la citazione; ovviamente, secondo la prospettazione accusatoria, la I. l'avrebbe indicata solo se fosse stata certa del fatto che la giovane avrebbe reso una (falsa) deposizione a lei favorevole, e proprio in questo risiede la condotta di istigazione.

La contestazione deve dunque ritenersi corretta in diritto.

IN FATTO

In punto di fatto va premesso che la falsa testimonianza consiste nel rendere dichiarazioni false (“chiunque, deponendo come testimone..., afferma il falso o nega il vero....”) nella piena consapevolezza del mendacio; nel caso dell'istigazione, pertanto, tale consapevolezza deve altrettanto pienamente sussistere in capo

⁷ Si rammenta che le Sezioni Unite, nella sentenza sopra citata, hanno escluso la configurabilità del tentativo nel delitto di subornazione, stante la natura di reato di pericolo

⁸ Del resto, in sede di ricorso, entrambe le parti si erano espressamente riservate la capitolazione di prove per testi sui fatti da ciascuna esposti.

⁹ Per non dire certamente stante la rilevanza dell'oggetto della testimonianza ai fini del processo civile.

all'istigatore, poiché l'elemento soggettivo del reato istigato non può che costituire l'aspetto soggettivo dell'istigazione; in altri termini, chi offra danaro a qualcuno perché deponga il vero – o perché deponga ciò che l'offerente reputa essere vero – pone in essere una condotta che, per quanto moralmente censurabile, non è penalmente sanzionata.

Orbene, dallo stesso contenuto della denuncia e delle dichiarazioni rese dalla F. al difensore del G. ex art. 391 bis e segg. cpp, ed allegate alla querela, emergono alcune circostanze che di per sé inducono a dubitare della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla I..

Appare cioè del tutto verosimile che la moglie di un uomo molto facoltoso e sensibile al fascino femminile il quale:

- intrattenga una assidua frequentazione per qualche mese con una giovanissima ed avvenente ragazza;
- riceva da lei messaggi di testo (sms) dal contenuto apertamente affettuoso, la porti a cena da amici, le faccia regali di un certo valore (un orologio Rolex), si offra come garante presso il locatore per permetterle di affittare un appartamento;
- infine le corrisponda la somma di centomila euro

sia convinta che tra il marito e la giovane esista una relazione di carattere sentimentale e sessuale.

Si è dunque ritenuto necessario approfondire tali aspetti in udienza preliminare tramite l'esame della I. e della F., avvenuto all'udienza del 25/10/2012.

La I. ha riferito di essere tutt'ora convinta – e di esserlo dall'estate del 2010 – che tra il marito e molte giovani donne vi siano state relazioni di carattere sessuale; quanto nello specifico alla F., ha rammentato di aver letto in tempo reale un sms molto affettuoso sul telefono del marito a firma M. T.; di aver colto casualmente una conversazione tra il marito e un suo amico, nel corso della quale il G. riferiva di aver regalato alla giovane una vacanza in Sardegna; di aver avuto quella stessa estate i primi sospetti su considerevoli esborsi di danaro da parte del marito in favore di giovani donne; di essersi attivata per conoscere l'identità di "M. T." , pur negando di averle mai offerto del danaro per testimoniare.

Per parte sua la F., nel ribadire di non aver mai avuto relazioni sessuali con G., ha ripercorso le varie liberalità ricevute, tra cui particolarmente significativa la somma di centomila euro, ed ha ammesso di aver inviato al G. sms affettuosi; soprattutto, per quanto qui di interesse, ha precisato: *"ribadisco che nessuno (nell'ambito della proposta proveniente dall'avv. D., n.d.r.) ha parlato di falsità; mi è stato solo chiesto di dire una cosa che io sapevo essere falsa"*.

Dunque, anche qualora si possa dare per accertato¹⁰ che D., su incarico della I., abbia offerto alla F. una somma di danaro per testimoniare, esiste un dubbio più che ragionevole sulla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla I. -e dunque anche del suo "emissario" – quanto alla falsità dell'oggetto della testimonianza: l'imputata si

¹⁰ Peralto questo giudice non ha ritenuto necessario svolgere accertamenti sul punto specifico.



dichiara, ora come allora, convinta dell'esistenza di una pregressa relazione tra il marito e la F., e tale convinzione non appare priva di ragionevolezza, sulla base degli elementi di fatto riferiti dalla stessa F.; in presenza di un simile quadro, gli elementi probatori acquisiti appaiono obiettivamente insuscettibili di ulteriore sviluppo nell'istruttoria dibattimentale, con conseguente sentenza di non luogo a procedere con la formula di cui al dispositivo.

P.Q.M.

visto l'art. 425 c.p.p.

DICHIARA

non luogo a procedere nei confronti di **I. Y. e D. M.** in ordine al reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Milano, 25 ottobre 2012

Il Giudice
Antonella BERTOJA